

**ADEGUAMENTO PLANIMETRIE**  
**ART. 103, COMMA 8 LP 9/2018**  
**(modificato con L.P. 9/2023)**

**Quando posso richiedere l'adeguamento delle planimetrie allo stato di fatto ai sensi dell'art. 103, comma 8?**

Dopo la modifica della L.P. 9/2023 è possibile applicare l'art. 103, comma 8 della L.P. 9/2018 e quindi adeguare le planimetrie allo stato di fatto quando ricorrono **entrambe** le seguenti condizioni:

- 1)** non è applicabile la sanatoria onerosa ai sensi dell'art. 95 L.P. 9/2018 (vedi risposta successiva)
- 2)** la non conformità delle planimetrie risale a prima dell'entrata in vigore della L.P. 38/1973 (la data di entrata in vigore è il 10/10/1973).

**Quando non è applicabile la sanatoria onerosa (art. 95 LP 9/2018)?**

Non è possibile applicare l'art. 95 L.P. 9/2018 quando manca il **requisito della doppia conformità**: l'intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica, edilizia, paesaggistica e di tutela storico-artistica vigente **sia** al momento della realizzazione dell'intervento **che** al momento della presentazione della domanda.

**L'impossibilità di applicare l'art. 95** L.P. 9/2018, al fine di poter procedere all'adeguamento delle planimetrie allo stato di fatto ai sensi dell'art. 103, comma 8 L.P. 9/2018, **va dimostrata** (es. va dimostrato il mancato rispetto ora o allora dei parametri urbanistici come altezze, distanze, volume, superficie coperta, densità edilizia).

**Quale titolo abilitativo devo presentare per l'adeguamento delle planimetrie allo stato di fatto ai sensi dell'art. 103, comma 8?**

Devo presentare un **permesso di costruire**.

**Posso realizzare nuovi interventi o combinare all'art. 103, comma 8 della LP 9/2018 la sanatoria onerosa di altre opere?**

**Sì**, è possibile presentare all'interno della stessa richiesta di permesso di costruire sia la realizzazione di nuove opere, sia la sanatoria di opere esistenti per cui non è possibile applicare l'art. 103, comma 8 L.P. 9/2018.

**E' necessario presentare la Segnalazione certificata per l'agibilità?**

- 1) NO** per il solo adeguamento delle planimetrie ai sensi dell'art. 103, comma 8 L.P. 9/2018.
- 2) NO** in caso di intervento combinato art. 103, comma 8 e art. 95 L.P. 9/2018, se le opere previste in sanatoria con l'art. 95 9/2018 non prevedono interventi strutturali o volumi (potrebbero essere sanate con CILA, titolo

abilitativo che non necessita di Segnalazione certificata per agibilità). Dalla relazione tecnica dovrà emergere che le opere sanate ai sensi dell'art. 95 non prevedano interventi strutturali.

3) **NO** in caso di intervento combinato art. 103, comma 8 L.P. 9/2018 e nuove opere se le stesse non prevedono interventi strutturali o volumi (potrebbero essere realizzate con CILA, titolo abilitativo che non necessita di Segnalazione certificata per agibilità). Dalla relazione tecnica dovrà emergere che le opere nuove non prevedano interventi strutturali. **E' comunque necessario presentare la dichiarazione di fine lavori.**

4) **SI** se l'edificio è del tutto privo di agibilità.

5) **SI** in caso di intervento combinato 103, comma 8 e art. 95 L.P. 9/2018, se le opere previste in sanatoria con l'art. 95 9/2018 prevedono interventi strutturali o volumi.

3) **SI** in caso di intervento combinato 103, comma 8 L.P. 9/2018 e nuove opere se le stesse prevedono interventi strutturali o volumi.

Nel permesso di costruire sarà specificata la necessità o meno della presentazione della Segnalazione Certificata per l'agibilità, indicando eventualmente anche le porzioni materiali specifiche.